

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della
tabella allegata sub. "B" al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 Re-
pertorio N. 86434 Raccolta N. 7274

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove marzo duemiladue.

29.03.2002

In Brescia, nel mio studio.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con
studio in Contrada Santa Croce n. 5, iscritto nel ruolo del
Distretto Notarile di Brescia, senza l'assistenza dei testi-
moni, alla quale i comparenti, con il mio consenso, hanno
concordemente rinunciato,

SONO PRESENTI

CHIARI IVAN, nato a Iseo (BS) il 24 marzo 1976, residente in
Passirano (BS), Via S. Pellico n. 33, operaio agricolo,
Codice Fiscale CHR VNI 76C24 E333Z;

RUBAGOTTI MARINA, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS) il 29 no-
vembre 1969, residente a Erbusco (BS), via Volta n. 16, ope-
raia agricola,

Codice Fiscale RBG MRN 69S69 G264Q;

CASALETTI AMBRA, nata a Chiari (BS) il 14 luglio 1978, resi-
dente a Castrezzato (BS), Via G. Matteotti n. 10, operaia a-
gricola,

Codice Fiscale CSL MBR 78L54 C618G;

BULGARINI FRANCESCO, nato a Brescia (BS) il 2 novembre 1967,
residente in Gandosso (BG), Localita' Dossone n. 2, operato-
re sociale,

Codice Fiscale BLG FNC 67S02 B157L;

PIEVANI ELVIRA, nata a Sarnico (BG) il 12 maggio 1966, resi-
dente a Villongo (BG), Viale Aldo Moro n. 23, ausiliaria so-
cio-assistenziale,

Codice Fiscale PVN LVR 66E52 I437D;

TOSONI ROBERTO, nato a Sarnico (BG) il 14 maggio 1968, resi-
dente in Villongo (BG), Viale Aldo Moro n. 23, operaio agri-
colo,

Codice Fiscale TSN RRT 68E14 I437T;

MINO EMANUELE, nato a Brescia (BS) il 26 maggio 1977, resi-
dente in Bovezzo (BS), Via dei Prati n. 58, operaio agrico-
lo,

Codice Fiscale MNI MNL 77E26 B157K;

VAVASSORI CLAUDIO, nato a Sarnico (BG) il 7 ottobre 1965,
residente in Villongo (BG), Via Candia n. 11, impiegato,

Codice Fiscale VVS CLD 65R07 I437E, il quale interviene al
presente atto in proprio e quale:

- Presidente del Consiglio di amministrazione della socie-
ta':

IS.PA.RO COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA, con
sede in Adro (BS), Via Cavour n. 41/a, Codice Fiscale

REGISTRATO
A BRESCIA
AGENZIA ENTRATE - UFFICIO 2
IL 3. Ch. 2002
AL N. _____ s. _____
ESATTI € 134,04



01584600983, Partita I.V.A. 01584600983, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 01584600983 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 325850, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtu' di delibera consiliare in data 6.12.2001, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera "A";

- Presidente del Consiglio di amministrazione della societa':

DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Iseo (BS), Via Martiri della Liberta' n. 6/f, Codice Fiscale 03420730172, Partita I.V.A. 03420730172, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al n. 03420730172 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 394597, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtu' di delibera consiliare in data 19.12.2001, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera "B".

Dell'identita' personale degli intervenuti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

ARTICOLO 1

I signori CHIARI IVAN, RUBAGOTTI MARINA, CASALETTI AMBRA, BULGARINI FRANCESCO, PIEVANI ELVIRA, TOSONI ROBERTO, MINO EMANUELE e VAVASSORI CLAUDIO e le societa' DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Iseo, e IS.PA.RO COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Adro,

COSTITUISCONO

una societa' cooperativa a responsabilita' limitata con la seguente denominazione sociale:

**"COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE CLARABELLA
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

in forma abbreviata

COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE CLARABELLA A R.L.

La cooperativa ha sede in Iseo (BS), Localita' Ca' de Pole C.A.P. n. 25049.

La durata della cooperativa e' stabilita fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent).

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-

ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali impiegando principalmente soci lavoratori, attuando l'autogestione dell'impresa e dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività nel settore agricolo e di attività connesse, intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate recanti in via prioritaria, ma non esclusiva, disagio psichiatrico, le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella L. 381/91.

I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art.4 della L.381/91.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e apicolturistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, anche previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività; per tale commercializzazione la Cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti, sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, purché in prevalenza ottenuti dall'attività agricola esercitata dalla cooperativa;
- La creazione di prodotti tipici e di origine controllata;
- Produzione, lavorazione, commercializzazione dei propri prodotti, nonché dei prodotti derivanti da attività agricola dei partecipanti all'attività sociale;
- Promozione e pubblicizzazione dei prodotti, delle attività della cooperativa e del territorio;
- Organizzazione e gestione di corsi per la formazione professionale;
- Organizzazione e gestione di stages, tirocini per studenti italiani e stranieri, nonché seminari, workshop e convegni nel settore ambientale e agricolo;
- Organizzazione e gestione di visite didattiche guidate per la promozione e lo sviluppo dell'area delle Polle e della



Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino - Gestione di un Centro di Educazione Didattico Ambientale e Agricola - Gestione di aziende agricole in proprieta' o in affitto;

- La gestione di spacci per la vendita dei propri prodotti o dei prodotti tipici del territorio;

- Costituzione e gestione in qualunque forma di attivita' agrituristiche;

- L'utilizzo di internet per la promozione, la pubblicizzazione e l'e-business (commercio elettronico) dei propri prodotti e delle iniziative della cooperativa in genere;

- Attivita' di manutenzione del verde pubblico e privato - Organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni sociali, culturali, ricreative e sportive nell'ambito delle attivita' di agriturismo.

La Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla Legge 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui al D.Lgs. n. 385/1993 ed al D.Lgs. n. 415/1996) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attivita' di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa puo' altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

In ogni caso e' esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La coope
che, sott
presente

Il numer
un valore
na.

I signor
BULGARINI
MANUELE e
del valor
cieta' IS
e DIOGENE
sottoscri
5.000,00
Il capit
10.400,00

La societ
consiglio
nominati
CLAUDIO,
GARINI FF
President
il signor
il signor
I signori
CHIARI IV
a loro
casi di
sti dalla

Per il p
tre mem
persone
Collegio
dei sign
ASCIONE
1956, re
infermie
Codice F
TOCCHELL
resident
mia e co
Codice F
ORLANDI
gio 1963
libero p
Codice F

ARTICOLO 2

La cooperativa e' retta dal presente atto e dallo statuto che, sottoscritto dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

ARTICOLO 3

Il numero dei soci e' illimitato e le quote sociali avranno un valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna.

I signori CHIARI IVAN, RUBAGOTTI MARINA, CASALETTI AMBRA, BULGARINI FRANCESCO, PIEVANI ELVIRA, TOSONI ROBERTO, MINO EMANUELE e VAVASSORI CLAUDIO sottoscrivono ciascuno una quota del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta), mentre le societa' IS.PA.RO COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILITA' LIMITATA e DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA sottoscrivono ciascuna una quota del valore nominale di euro 5.000,00 (cinquemila).

Il capitale sociale iniziale risulta pertanto di Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento).

ARTICOLO 4

La societa' sara' amministrata, per il primo triennio, da un consiglio di amministrazione composto di 5 (cinque) membri, nominati nelle persone dei costituiti signori: VAVASSORI CLAUDIO, TOSONI ROBERTO, PIEVANI ELVIRA, CHIARI IVAN e BULGARINI FRANCESCO.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor VAVASSORI CLAUDIO; vice presidente viene designato il signor TOSONI ROBERTO.

I signori VAVASSORI CLAUDIO, TOSONI ROBERTO, PIEVANI ELVIRA, CHIARI IVAN e BULGARINI FRANCESCO, nell'accettare la carica a loro conferita, dichiarano di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilita', ineleggibilita' o decadenza previsti dalla legge.

ARTICOLO 5

Per il primo triennio il Collegio Sindacale sara' formato da tre membri effettivi e da due supplenti, designati nelle persone dei costituiti signori MINO EMANUELE (Presidente del Collegio sindacale) e RUBAGOTTI MARINA (Sindaco effettivo) e dei signori:

ASCIONE VINCENZO, nato a Torre del Greco (NA) il 19 agosto 1956, residente a Corte Franca (BS), Via Walter Tobagi n. 8, infermiere professionale,

Codice Fiscale SCN VCN 56M19 L259S (sindaco effettivo);

TOCCHIELLA GIANPIETRO, nato a Iseo (BS) il 12 ottobre 1973, residente a Iseo (BS), via Cavone n. 10/b, dottore in economia e commercio,

Codice Fiscale TCC GPT 73R12 E333A (sindaco supplente);

ORLANDI FEDERICO, nato a Desenzano del Garda (BS) il 24 maggio 1963, residente a Nave (BS), Via Monte Dragone n. 17, libero professionista,

Codice Fiscale RLN FRC 63E24 D284N (sindaco supplente).

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2002.

ARTICOLO 7

Le spese di questo atto e sue consequenziali, approssimativamente stimate in Euro 1.500,00 (millecinquecento), sono a carico della società'.

Le parti chiedono l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti per le società' cooperative.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 3 (tre) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 10 (dieci) pagine complete e su parte della undicesima, e ne ho dato lettura alle parti che lo approvano.

FIRMATO: IVAN CHIARI

RUBAGOTTI MARINA

CASALETTI AMBRA

BULGARINI FRANCESCO

PIEVANI ELVIRA

TOSONI ROBERTO

EMANUELE MINO


VAVASSORI CLAUDIO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

La presente copia, composta di tre fogli per sei facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Brescia, 3.04.2002



VERBAL

L'anno

sei el

è rim

il seg

- Copia

- Costi

Sono p


simile

Su p

do po

ALLEGATO " A "
all'atto n. 7246
della raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO ...  ... PRESENTAZIONE DEL 06/12/2001.

L'anno duemilavento il mese di dicembre, il giorno sei alle ore 18.00 presso la sede della Cooperativa  è riunito il CdA per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:

- Capitalizzazione Coop. Sociale Diogene
- Costituzione Cooperativa agricola sociale Cherabella

Sono presenti tutti i consiglieri ed il collegio sindacale ed il completo.

Su proposta del presidente Novassori Claudia dopo un'animata, ma franca discussione

si delibera di ermentare le proprie quote societarie alla cooperativa sociale Diogo in particolare si stabilisce di apportare capitale di € 25.000 per ogni mese a partire da dicembre fino a febbraio-marzo 2002 per un importo complessivo di € 100.000
Per quanto riguarda il secondo punto all'ord. si dà mandato al Presidente Vossori Claudio di partecipare all'atto di costituzione della nuova cooperativa agricola sociale Clara così come previsto dal Progetto Equal "Inghel per la qualità sociale". Si dà inoltre mandato al Presidente di poter intervenire nelle cariche sociali e di sottoscrivere n° 100 azioni per un importo complessivo di € 5.000
Non essendoci niente altro da discutere e deliberare la seduta aperta alle ore 18.00 viene chiusa alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Vossori Claudio

IL SEGRETARIO

Gianni

Repertori:

Io sotto studio i Distretto

che il pr ciate, e e 68 del la societ

con sede i Il libro dalla C.C. Le parti o riportato. Brescia, v

Repertorio n. 86432

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in Contrada Santa Croce n. 5, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

CERTIFICO

che il presente estratto, composto di un foglio per due facciate, e' conforme a quanto trovasi scritto nelle pagine 67 e 68 del libro verbali del consiglio di amministrazione della societa':

IS.PA.RO. COOPERATIVA SOCIALE A R.L.



con sede in Adro.

Il libro e' stato inizialmente bollato, numerato e vidimato dalla C.C.I.A.A. di Brescia in data 14.02.2000 prot. 3747.

Le parti omesse non contraddicono in alcun modo quanto qui riportato.

Brescia, ventinove marzo duemiladue

[Handwritten signature]



10/02

1/02

02

Vasso

Fino

2

2000

10/02

1

2

1

000

2

8.00

ed

ARV

7

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/12/01
L'anno 2001 il giorno diciannove del mese di dicembre
alle ore 18.00 presso la sede sociale si è riunito
il Consiglio di Amministrazione per discutere e deli-
berare il seguente ordine del giorno:


- 1) Conversione del capitale sociale in Euro ai sensi dell'art. 17
del D. Lgs. 213/98
- 2) Avvio struttura Adro
- 3) Equal cooperative

4) Dimissioni e ammissioni soci, capitalizzazione
5) Costituzione Cooperativa agricola sociale Alceabella
Assume la presidenza il Sig. Vavassori Claudio,
il quale chiama a fungere da segretario il
Sig. Chiari Ivan, che accetta.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione
effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno;
constata inoltre che sono presenti numero quattro
Consiglieri, nelle persone dei Signori Vavassori Claudio,
Tosari Roberto, Chiari Ivan, Franceschetti Giovanni;
assenti giustificati gli altri consiglieri.

Constata che sono presenti numero uno membri
del Collegio Sindacale nella persona del
Dott. Quarantini Guglielmo.


Passando alle trattazioni degli argomenti posti


 dell'adp, il presidente illustra le ragioni che rendono necessario la conversione del Capitale Sociale in Euro secondo le disposizioni del D. Lgs 213/98. In particolare, propone che il valore nominale di ciascuna azione, attualmente pari a lire 50.000 (cinquantamila), divenga, per effetto delle operazioni di conversione, ed operati i necessari arrotondamenti, pari a Euro 25 (venticinque). Il Presidente si sofferma successivamente sulle operazioni inerenti l'arrotondamento, da operarsi per di fatto, ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 17 del D. Lgs. 213/98, come interpretato dalla nota del ministero del lavoro n° 2601 del 13/12/2000 ricordando, come si rende necessario decrementare il Capitale Sociale della somma derivante dalla differenza di arrotondamento. L'importo dell'arrotondamento operato su n° 411 azioni in circolazione, ammonta a lire ~~35.550.000~~ lire 1.128.883,14 pari a Euro 583,02 e sarà destinato alle riserve della Società. Dopo esaurienti discussioni, nel corso delle quali sono state fornite le delucidazioni del caso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera di approvare l'operazione di conversione del Capitale Sociale dalle lire in Euro.

come esposto dal Presidente, ivi comprese le relative operazioni di arrotondamento. Il Consiglio di Amministrazione delega inoltre il Presidente Pro-tempore, Sig. Vovassori Claudio, a compiere tutti gli atti necessari previsti dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs 213/18 e delle disposizioni di legge dello stesso richiamate, tra cui in particolare l'obbligo di informazione nella prima assemblea utile. Il Consiglio delega infine il Presidente Pro-tempore Sig. Vovassori Claudio, ad apportare a questo atto tutte quelle modifiche o aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità, limitatamente nell'ambito delle operazioni inerenti la conversione del capitale sociale.

Passando al secondo punto dell'ordine il Vice presidente Sig. Tosoni Roberto comunica ai consiglieri che la struttura della Comune Protetta di Adro è partita il 05/11/2001 e i lavori di completamento per l'adito verranno rimborsati dall'Azienda Ospedaliera "Nellini Nellini" di Chieri in 12 rate ciascuna di € 10.000.000 a partire da gennaio 2002.

Per quanto riguarda il terzo punto il Presidente Vovassori Claudio informa i consiglieri che il progetto Equal Assist presentato da Confcooperative ha avuto una riduzione del 58%. Verrà quindi



 riveduto il progetto iniziale. Si delega il
 Sig. Vassori Claudio a partecipare agli incontri
 che definiranno nel dettaglio il progetto.

Al quarto punto dell'odg il Consiglio di
 Amministrazione delibera le ammissioni e
 soci prestatori i Sig. Piretti Elvira, Duci Anna,
 Tena Vilma, Mondini Renato, Bandio Elsa Lera;
 accetta altresì le dimissioni del socio volontario
 Castronovo Domenico. Il Consiglio di Amministra-
 zione viene informato della delibera del C.A.A. della
 Coop. sociale ISPA.SD. che prevede una capitalizzazione
 di Euro 100.000.

Per quanto riguarda il quinto punto dell'odg si
 dà mandato al Presidente Vassori Claudio di
 partecipare all'atto di costituzione della nuova
 Cooperativa Agricola Sociale ~~Carosella~~ che dovrebbe
 tenersi ai primi mesi del 2002. Si dà mandato
 al Presidente Vassori Claudio di sottoscrivere n. 100
 azioni per un importo complessivo di Euro 5.000.
 Non essendoci niente altro da discutere e deliberare
 la seduta a parte alle ore 18.00 viene chiusa alle ore
 20.00 previa lettura ed approvazione del seguente verbale.

IL PRESIDENTE
 Vassori Claudio

IL SEGRETARIO



Repertorio n. 86433

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in Contrada Santa Croce n. 5, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,


CERTIFICO

che il presente estratto, composto di due fogli per quattro facciate, e' conforme a quanto trovasi scritto nelle pagine 113 - 114 - 115 e 116 del libro verbali del consiglio di amministrazione della societa':

 DIogene COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
con sede in Iseo

Il libro e' stato inizialmente bollato, numerato e vidimato dal notaio Bossoni Franco di Brescia in data 26.09.1997, rep. n. 56064.

Brescia, ventinove marzo duemiladue.



ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 7274 DELLA RACCOLTA
Statuto di Cooperativa sociale
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita la Cooperativa di Solidarieta'
"COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE CLARABELLA
A RESPONSABILITA' LIMITATA"
abbreviabile in
"COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE CLARABELLA A R. L."

ART.2

La Cooperativa ha sede in Iseo, localita' Ca' de Pole.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART.3

La durata della Cooperativa e' fissata al 31.12.2100.
Tale termine puo' essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

SCOPO ED OGGETTO

ART.4

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.


Questi principi sono:

la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali impiegando principalmente soci lavoratori, attuando l'autogestione dell'impresa e dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attivita' nel settore agricolo e di attivita' connesse, intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate recanti in via prioritaria, ma non esclusiva, disagio psichiatrico, le



quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella L. 381/91.

I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art.4 della L.381/91.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e apicolturistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, anche previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività; per tale commercializzazione la Cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti, sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, purché in prevalenza ottenuti dall'attività agricola esercitata dalla cooperativa;
- La creazione di prodotti tipici e di origine controllata;
- Produzione, lavorazione, commercializzazione dei propri prodotti, nonché dei prodotti derivanti da attività agricola dei partecipanti all'attività sociale;
- Promozione e pubblicizzazione dei prodotti, delle attività della cooperativa e del territorio;
- Organizzazione e gestione di corsi per la formazione professionale;
- Organizzazione e gestione di stages, tirocini per studenti italiani e stranieri, nonché seminari, workshop e convegni nel settore ambientale e agricolo;
- Organizzazione e gestione di visite didattiche guidate per la promozione e lo sviluppo dell'area delle Polle e della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino - Gestione di un Centro di Educazione Didattico Ambientale e Agricola - Gestione di aziende agricole in proprietà o in affitto;
- La gestione di spacci per la vendita dei propri prodotti o dei prodotti tipici del territorio;
- Costituzione e gestione in qualunque forma di attività agrituristiche;
- L'utilizzo di internet per la promozione, la pubblicizzazione e l'e-business (commercio elettronico) dei propri prodotti e delle iniziative della cooperativa in genere;
- Attività di manutenzione del verde pubblico e privato - Organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni sociali, culturali, ricreative e sportive nell'ambito delle attività di agriturismo.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla Legge

1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui al D.Lgs. n. 385/1993 ed al D.Lgs. n. 415/1996) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attivita' di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa puo' altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

In ogni caso e' esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

SOCI

ART.6

Il numero dei soci e' illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attivita' sociali.


La responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati.

ART.7

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che svolgono la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro disponibile.



I soci prestatori:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività artigianale svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;

c) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

Possono altresì essere socie altre società cooperative e persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 8

La persona fisica che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione contenente:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

e) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni ed a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'ente che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione;

b) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e da sottostare alle deli-

bere prese dagli organi sociali.

Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa e' quello risultante dal Libro Soci.

Il socio e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.9

Al nuovo socio ammesso potra' essere richiesta, oltre all'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma, a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART.10

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, motivando l'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle quote all'atto della sottoscrizione.

ART.11


I soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attivita' sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- d) a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa.

La previsione del precedente punto d) si applica ai soli soci prestatori.

Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto, non e' consentito ai soci, ancorche' non titolari di rapporto ulteriore di lavoro, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative ovvero di fare parte della base sociale di altre societa' che perseguano similari scopi sociali o che comunque esplicino attivita' nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso scritto del Consiglio di amministrazione.

E' altresì vietato al socio prestatore di effettuare attività di lavoro, comunque retribuito, a favore di terzi eser-



centi imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività in proprio concorrenti con quelle della Cooperativa, salvo specifico assenso scritto del Consiglio di amministrazione.

ART.12

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale, fatte salve le rivalutazioni di cui all'art. 20.

Il Consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

ART.13

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio nel regolamento aziendale.

Il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione.

Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

ART.14

Il Consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci dichiarati interdetti, inabilitati o falliti durante il corso del rapporto associativo;

- i soci prestatori in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione;
- i soci volontari, che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa.

ART. 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione puo' escludere il socio che:

1. non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
2. in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla societa', oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivita' sociali;
3. contravvenendo ai divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, svolga attivita' in contrasto o concorrente con quella della societa', senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione;
4. cessi, per qualsiasi motivo, in via definitiva, il rapporto di lavoro intercorrente con la Cooperativa;
5. non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
6. senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la societa';
7. nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
8. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in societa', disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.


L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei casi indicati ai numeri 5) e 6), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione, compatibilmente con la natura della inadempienza o inosservanza contestate, potra' aver luogo solo trascorso un congruo termine da detto invito e sempreche' il socio si mantenga inadempiente.

ART. 16

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 10, 12, 13, 14 e 15 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facolta' di ricorrere al Collegio arbitrale. Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.



PATRIMONIO SOCIALE - quote

ART.17

Il patrimonio sociale e' formato:

a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' costituito da:

- un numero illimitato di quote nominative dal valore nominale minimo di 50 Euro ciascuna;

- dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote nominative dal valore nominale di 50 Euro ciascuna detenute dai soci sovventori;

b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.12;

c) dal fondo apporti in conto capitale che e' indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalita', lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;

d) dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo delle quote di cui all'art.9.

ART.18

Le quote non possono essere trasferite in proprieta', ne sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART.19

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART.20

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attivita' della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunita' territoriale.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attivita' svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di amministrazione, potra' deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera B) del-

la Legge n. 142 del 2001, secondo le modalita' ivi contemplate.

Nessun dividendo puo' essere distribuito ai soci; pertanto l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo riserva indivisibile, dedotta:

- la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge;
- una quota che, nella misura consentita dalla Legge 59/92 e successive variazioni, potra' essere destinata dall'Assemblea alla rivalutazione delle quote.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della societa', ne' all'atto dello scioglimento.

ORGANI SOCIALI

ART.21

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

ASSEMBLEA

ART.22


L'Assemblea ordinaria e' convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

1. nominare gli amministratori;
2. nominare i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, quando previsti dallo Statuto o dalla legge;
3. determinare l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci, se esistenti;
4. trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;
5. deliberare sull'eventuale responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;
6. erogare, compatibilmente con la situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n.142 del 2001;
7. approvare il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
8. definire il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalle vigenti norme di legge.



ART. 23

Il Consiglio di amministrazione puo' convocare l'Assemblea quante volte lo riterra' opportuno anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci - anche via posta elettronica - almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suindicato deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facolta' suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se esistenti.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti puo' però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea puo' essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto oppure dal Collegio sindacale, se esistente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

ART. 24

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della societa', l'Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla Cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle

misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, l'Assemblea dovrà essere costituita sia in prima che in seconda convocazione da almeno la metà di tutti i soci e le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro soci.

In caso di approvazione, nel libro verbale dell'Assemblea dovranno essere riportati i nomi di tutti i soci prestatori che hanno espresso voto favorevole all'approvazione del regolamento o del piano per far fronte alla crisi aziendale.

ART.25

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere mandatari gli amministratori, i sindaci, se esistenti, e i dipendenti non soci della Cooperativa.

ART.26

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche un non socio.

Le votazioni normalmente si fanno per alzata di mano.


Potranno svolgersi a scrutinio segreto le elezioni delle cariche sociali quando ciò sia chiesto da almeno un terzo dei soci presenti e rappresentati all'Assemblea.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.27

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti tra i soci dall'Assemblea, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori di cui all'art. 7 punto "c", ovvero la metà più



uno deve appartenere alla categoria dei soci prestatori di cui all'art. 7 punto "a" e soci volontari di cui all'art. 7 punto "b".

Il numero dei componenti, che dovrà essere dispari, è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.

Gli amministratori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dall'Assemblea.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Detta mozione deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentano almeno 1/5 dei voti complessivi. Gli amministratori, e in loro vece i sindaci, se esistenti, devono convocare l'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della mozione.

Alla votazione sulla mozione di sfiducia partecipa tutta la base sociale.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 terzo comma c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno. Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un vice-Presidente; può nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio.

ART. 28

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spediti (anche via posta elettronica) o da recapitarsi non meno di 4 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Con-

siglio anche persone che non ne facciano parte, in qualita' di relatori o uditori.

ART.29

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o piu' amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se esistente; gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea ex art. 2386 C.C.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori cosi' nominati e' quella degli amministratori sostituiti.

ART.30

Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa'. Esso puo' deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Puo' percio' anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonche' concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio puo' nominare il direttore e comitati tecnici, anche con la partecipazione di non soci, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART.31

Il Consiglio di amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

ART.32


La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, pertanto, puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Presidente e' percio' autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione ha la facolta' di conferire ad uno o piu' amministratori e a procuratori ad negotia e



speciali per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

C) COLLEGIO SINDACALE - COLLEGIO ARBITRALE

ART.33

Il Collegio sindacale è costituito quando la sua nomina sia obbligatoria per legge o, in mancanza di obbligo di legge, se deliberato dall'Assemblea.

Si applicano le norme di legge previste in materia.

ART.34

Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri così nominati:

uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Brescia.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

A mero titolo esemplificativo rientrano nella competenza del Collegio arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto - pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli arbitri decidono, in modo rituale, quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART.35

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato secondo il disposto dell'art. 20, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 31.1.1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.36

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 24 secondo comma, nomina uno o piu' liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART.37

Per tutto quanto non e' contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle societa' cooperative a responsabilita' limitata rette coi principi della mutualita' agli effetti tributari e la disciplina dettata per le cooperative sociali.

FIRMATO: IVAN CHIARI

RUBAGOTTI MARINA

CASALETTI AMBRA

BULGARINI FRANCESCO

PIEVANI ELVIRA


EMANUELE MINO

VAVASSORI CLAUDIO

TOSONI ROBERTO

GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

Copia conforme agli allegati A, B, C
del mio atto in data 29.3.2002
rep. n. 86434 racc. n. 7274
Brescia, 10.4.2002

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text area.